



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Deliberazione della Giunta Municipale

N. 14 del 02/02/2026

Oggetto: FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PRESA D'ATTO DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **due** del mese di **Febbraio** alle ore **18.30**, nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle seguenti persone nella modalità:

☒ in presenza; ☐ via web; ☐ in modalità mista;

Componenti della Giunta Municipale	Carica	Presenti/Assenti
Gaetano Nani	Sindaco	Presente
Daniele Letizia	Vice Sindaco	Assente
Antonino Letizia	Assessore	Presente
Rosina Ferrarotto	Assessore	Presente
Sara Rifici	Assessore	Assente

Assegnati n° 5	Presenti n° 3	In carica n° 5	Assenti n° 2
----------------	---------------	----------------	--------------

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Carmela Calìò**.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 23 del 28/01/2026

Proponente: Sindaco Gaetano Nani

Oggetto: FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PRESA D'ATTO DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026.

Dott. Gaetano Nani

Visto l' art. 1 della L. n. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., che ai commi 859-861-862-863 prevede:

- comma 859: *A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*
 - a) *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
 - b) *le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*
- comma 861: *Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.*
- comma 862: *Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per*

un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.*
- *comma 863: Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.*

Considerato che:

- in base a quanto previsto ai commi 859-861-862-863 dell' art. 1 della L. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., ai fini della previsione, nella parte corrente del proprio bilancio, dell'accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, occorre considerare sia la riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente, che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti del 2025;
- al comma 859 è previsto l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2025) non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2024), disponendo inoltre che tali misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2025), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (2025);
- al comma 862 sono previste le percentuali da applicare sugli stanziamenti del 2026
- della spesa per acquisto di beni e di servizi, per calcolare del Fondo di garanzia debiti commerciali, in base all'indicatore del ritardo annuale dei pagamenti registrati nell'esercizio precedente.

Dato atto inoltre che al comma 868 dell' art. 1 della L. n. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., è previsto: “A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”.

Vista la nota IFEL del 21 novembre 2019 che approfondisce le norme sul rispetto dei tempi di pagamento della P.A. e che per quanto riguarda l'indicatore del ritardo annuale dei pagamenti specifica che:

- è calcolato, come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno;
- esso tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale;
- sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso;
- nel calcolo dell'indicatore sono considerate:
 - ✓ le fatture scadute nell'anno, pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo di queste fatture è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
 - ✓ le fatture scadute nell'anno, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente (i 30gg o 60 gg di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002), oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
 - ✓ le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Può assumere solo valori positivi;
 - ✓ le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente, oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno e può assumere solo valori positivi;
 - ✓ le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute nell'anno. Si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno o fatture per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo);
 - ✓ le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Anche in questo caso si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture per cui si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo).

Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 per l'anno 2021, del Comune di Naso riepilogo del debito scaduto e non pagato al **31.12.2025**

(stock del debito) elaborato dai sistemi contabili dell'ente. Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2025 (stock del debito) elaborato da PCC euro ;

- Importo totale documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2025: euro 3.498.330,58
- rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2025 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari al 30,39%
- tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2025 elaborato dai sistemi contabili: -59 giorni.

Dato atto, pertanto, che l'ente presenta uno stock del debito superiore al 5% del totale delle fatture e presenta un indicatore di tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti pari a -59 giorni.

Rilevato quindi che, sulla base dei dati risultanti, sia dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC), che dalla contabilità dell'ente, il Comune di Naso è tenuto ad effettuare un accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti assume valore negativo.

Dato atto inoltre che il Comune di Naso ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti al comma 868 dell'art. 1 della L. 145/2018 e ss.mm..

Visto lo Statuto Comunale.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale.

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

- 1) **Di prendere atto** delle risultanze per l'anno 2025 della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) degli indicatori di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 del Comune di Naso come di seguito riepilogate:
 - Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2025 elaborato da PCC euro 1.063.293,36;
 - tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2025 elaborato dai sistemi contabili: - 59 giorni.
- 2) **Di dare atto** che il comune di Naso ha rispettato gli obblighi di pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. 33/2013 e della trasmissione alla pcc della comunicazione dello stock del debito residuo e dell'avvenuto pagamento delle fatture (comma 868 art. 1 L. 145/2018).
- 3) **Di dare atto** che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2025 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della legge 145/2018 che richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2026 dell'accantonamento denominato fondo garanzia debiti commerciali.

- 4) **Di iscrivere nel bilancio di previsione 2026** l'apposito fondo di garanzia contabilizzandolo secondo la normativa vigente, **pari al 5%** del totale degli stanziamenti degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2026 al netto delle entrate vincolate.
- 5) **Di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Proponente
Gaetano Nani
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **23**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PRESA D'ATTO DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/01/2026

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Giuseppina Mangano

Parere Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/01/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che occorre provvedere in merito;

VISTO il Testo Unico Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 per come modificato dal D.L. 10/10/2012 n. 174 e successivamente dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N. 118/11;

VISTO l'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n.26/93, n. 32/94, n. 23/97, n. 35/97, n. 39/97, n. 23/98;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

D E L I B E R A

DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con separata ed unanime votazione di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'Assessore Anziano
Antonino Letizia

Il Presidente
Gaetano Nani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calìo

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/02/2026 al 17/02/2026.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calìo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il ____/____/____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- ☒ La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calìo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARMELA CALIO' in data 02/02/2026
GAETANO NANI' in data 02/02/2026
ANTONINO LETIZIA in data 02/02/2026